



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010767 P-4.22.25
del 16/09/2016



14818699

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento - *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. COM(2016) 128.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la nota con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica i seguiti dati all'atto d'indirizzo nr. 125, che le Commissioni del Senato 11^a e 14^a hanno adottato in data 3 maggio 2016, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

SEGRETARIATO GENERALE
Divisione III

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informativo Parlamentari e Corte Giustizia UE

Oggetto: Proposta di COM(2016)128- Atti indirizzo Senato

In merito alla richiesta di osservazioni relativa al parere emesso dalla Commissioni XI del Senato, all'esito della ricognizione effettuata presso le competenti Direzioni generali, si rappresenta quanto segue.

In merito alla proposta in oggetto, risulta propedeutico precisare che il negoziato della proposta di direttiva è stato sospeso, in quanto lo scorso 10 maggio è stata raggiunta la soglia per far scattare la procedura nota quale "yellow card" di cui agli artt. 6 e 7 del Protocollo 2 del TFUE. Tale procedura poggia sull'asserito, mancato rispetto, da parte della Commissione, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ed impone - alla Commissione stessa - di riconsiderare la propria proposta per decidere se mantenerla, emendarla o ritirarla. I suddetti articoli 6 e 7 non prevedono, tuttavia, alcuna tempistica per il riesame da parte della Commissione. Contestualmente la proposta di direttiva è stata esaminata da altri gruppi, oltre quello Questioni Sociali nel quale è incardinata, in ragione di implicazioni legislative (rapporti tra la proposta ed il regolamento Roma I) e di competitività (in termini di ricadute sul mercato interno). Successivamente lo scorso 20 luglio, la Commissione non ravvisando il mancato rispetto del principio di sussidiarietà, ha deciso di riproporre la proposta adottata lo scorso 8 marzo, sulla base delle risposte ad un apposito questionario diffuso dalla Presidenza slovacca, volto a valutare le obiezioni al testo e consentire la proposta di diverse formulazioni da parte dei singoli Stati membri.

Con riferimento al contenuto di tale proposta, nel corso delle riunioni del gruppo Questioni Sociali, da parte italiana è stata mantenuta una posizione aperta e di sostegno al testo, pur con qualche riserva dovuta alla difficoltà di accettare le definizioni di remunerazione, tenuto conto anche delle posizioni degli stakeholders che si sono espressi dinanzi al Parlamento italiano, come peraltro già illustrato nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 234/2012. Non si sono sollevate finora obiezioni in merito alla durata del distacco oltre un termine massimo di 24 mesi ed al termine di 6 mesi per le sostituzioni (articolo 1.1 della proposta di direttiva) in ragione delle valutazioni già comunicate, per le quali tali termini sono stati considerati ragionevoli nel quadro della regolamentazione delle prestazioni previdenziali ed idonea a contrastare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e proroghe. Superata la soglia dei 24 mesi in ogni caso al lavoratore distaccato si applica la legislazione nazionale del luogo di lavoro.

In merito alla difficoltà di individuare con precisione tutti gli elementi della retribuzione derivanti dalla contrattazione anche aziendale o di secondo livello, si è dato appoggio ad un emendamento proposto dalla Finlandia prima dell'interruzione dei lavori, volto a chiarire l'applicazione dei CCL alla definizione di retribuzione, quindi a rendere più completo ed esauriente il testo. La pubblicazione sul sito web, nonostante

le evidenti difficoltà, è richiesta dalla direttiva 2014/67/UE e prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 luglio 2016., n. 136.

In merito alla disciplina dei lavoratori somministrati, in Italia è prevista la loro piena equiparazione sotto il profilo delle tutele, inclusa la retribuzione, ai lavoratori nazionali. Relativamente all'obbligo di comunicazione preventiva e di creazione di un'anagrafe dei lavoratori somministrati richiesta dalla Commissione XI, si osserva che tale obbligo è già stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 10 del d.lgs. 136/2016 citato.

Infine in merito alla materia dell'autotrasporto il dibattito nel gruppo Questioni Sociali del Consiglio UE è particolarmente vivo in quanto molti Paesi, e fin qui anche noi, abbiamo ritenuto che la direttiva 96/71/CE copra anche il settore dell'autotrasporto, in quanto applicabile a tutti i settori industriali. Uguale estensione è riconosciuta alla direttiva 2014/67/UE (vedi in merito anche Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il mercato interno del trasporto internazionale di merci su strada: dumping sociale e cabotaggio» (parere esplorativo) (2016/C 013/26) del 17 settembre 2015). Con il medesimo approccio è stato affrontato il negoziato sulla proposta di direttiva in oggetto, consapevoli che l'inserimento di specifiche norme per il settore dell'autotrasporto, del tutto auspicabili, potrebbero in questo delicato stadio del negoziato contribuire alla definitiva chiusura dello stesso. Altro aspetto da considerare sono i tempi necessari per l'adozione di norme specifiche e che nel frattempo il settore rimarrebbe scoperto. Una possibile soluzione potrebbe consistere nell'introduzione di una normativa specifica, parallela alla presente proposta di direttiva, che disciplini l'intero settore ma con certezza della copertura da parte del distacco in attesa che la normativa settoriale si completi.

Dott. Silvia Maria Lagonegro

Referente per l'informazione qualificata

